R.G. N. 44878/2026

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

NON CONVALIDA DI TRATTENIMENTO

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Rossi,
visto il provvedimento n. 193/2026, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 31 ottobre 2026 e notificato in pari data alle ore 10:45, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il trattenimento presso il C.P.R. Milano-Corelli di [redacted] cittadino gambiano, CUI [redacted]
visti gli atti trasmessi dalla Questura di Milano in data 2 novembre 2026, alle ore 11:50;
visto il verbale dell'udienza del 3 novembre 2026;
vista la memoria e le deduzioni del difensore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza;

OSSERVA

1. La vicenda procedimentale

[redacted] era già trattenuto presso il C.P.R. Milano-Corelli in forza del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, convalidato dal Giudice di Pace. Il Questore di Milano ha successivamente adottato, in data 31 ottobre 2026, il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, sul presupposto che l'interessato avesse manifestato la volontà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale soltanto durante le operazioni di rimpatrio, quando era già stato condotto a bordo dell'aeromobile.
Tale ricostruzione non trova, tuttavia, adeguato riscontro nella documentazione acquisita ed è contraddetta dalle dichiarazioni rese in udienza e dalla sequenza degli atti richiamati dalla difesa.

2. Le dichiarazioni rese all'udienza

All'udienza del 3 novembre 2026 il trattenuto ha dichiarato di essere entrato in Italia il 25 settembre 2014, di avere successivamente vissuto e lavorato per diversi anni a Bolzano e di essere stato titolare dapprima di un permesso per motivi umanitari e poi di un permesso per lavoro. Ha riferito che, dopo il mancato rinnovo del titolo di soggiorno e il successivo ingresso nel C.P.R., il difensore gli aveva prospettato la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, possibilità della quale egli non era in precedenza consapevole. Ha inoltre dichiarato di non volere fare ritorno nel Paese di origine e di avere vissuto stabilmente in Italia.
La Questura ha insistito per la convalida, sostenendo la natura pretestuosa della domanda e affermando che la relativa volontà sarebbe stata manifestata soltanto quando lo straniero si trovava già sull'aereo predisposto per il rimpatrio.
La difesa ha, invece, precisato che il trattenuto, dopo la convalida del precedente trattenimento, aveva ripetutamente cercato di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale. In particolare, il difensore aveva previamente interessato l'Ufficio Immigrazione e, in assenza di riscontro, il 15 settembre 2026 aveva trasmesso alla Questura la dichiarazione sottoscritta dal trattenuto. Persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, era stato proposto ricorso d'urgenza ai sensi

dell'art. 700 c.p.c., accolto da questa Sezione in data 27 ottobre 2026, con ordine alla Questura di recepire la manifestazione di volontà. La difesa ha altresì evidenziato che, nonostante tale provvedimento, il trattenuto era stato condotto all'aeroporto e che non risultava ancora documentata la rituale formalizzazione della domanda.

3. Sulle deduzioni difensive relative al termine di quarantotto ore

Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui il provvedimento sarebbe inefficace per il mancato rispetto del termine di quarantotto ore decorrente dalla prima manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. L'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015 collega il termine di trasmissione all'autorità giudiziaria all'adozione del provvedimento di trattenimento del Questore. Nel caso concreto il decreto è stato emesso il 31 ottobre 2026 e gli atti sono stati trasmessi a questo Tribunale il 2 novembre 2026, alle ore 11:50. Il termine di quarantotto ore risulta pertanto rispettato.

L'illegittimità del provvedimento non deriva, dunque, dalla tardività della sua trasmissione al giudice, bensì dall'assenza di un valido presupposto procedimentale e fattuale per la sua adozione, determinata dal mancato regolare svolgimento della fase anteriore.

4. Sulla pregressa manifestazione della volontà di chiedere protezione e sull'inerzia dell'Amministrazione

Dagli elementi acquisiti emerge che la volontà di chiedere protezione internazionale non fu manifestata per la prima volta a bordo dell'aeromobile il 31 ottobre 2026. Essa era stata espressa ben prima, quando il trattenuto si trovava ancora all'interno del C.P.R., in epoca successiva alla convalida del Giudice di Pace. La dichiarazione del 15 settembre 2026 era stata trasmessa dal difensore alla Questura, senza che l'Amministrazione provvedesse a recepirla e a dare corso agli adempimenti conseguenti.

Proprio la mancata ricezione della manifestazione di volontà aveva reso necessario il ricorso d'urgenza proposto davanti a questa Sezione. Il provvedimento del 27 ottobre 2026, con il quale il ricorso è stato accolto e la Questura è stata onerata di recepire la volontà del trattenuto, conferma che, già prima delle operazioni di rimpatrio, era stata inequivocabilmente attivata la procedura diretta alla presentazione della domanda.

La circostanza che la domanda sia stata formalizzata soltanto dopo il 27 ottobre 2026 non può pertanto essere posta a carico del richiedente né valorizzata quale indice della finalità dilatoria prevista dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Il differimento della formalizzazione appare, piuttosto, causalmente riconducibile alla mancata tempestiva ricezione della precedente manifestazione di volontà da parte della Questura.

5. Sulla violazione dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2024/1348

L'art. 28 del Regolamento (UE) 2024/1348 distingue la manifestazione della volontà di chiedere protezione dalla successiva registrazione e formalizzazione della domanda e impone alle autorità competenti di assicurare che tali attività si svolgano secondo termini certi e fisiologici. Anche assumendo applicabile il termine massimo di ventuno giorni nei casi consentiti dalla disciplina, il lasso temporale intercorso tra la manifestazione del 15 settembre 2026 e la successiva formalizzazione risulta eccedente e non giustificato da circostanze imputabili al richiedente.

L'inerzia dell'Amministrazione ha dunque alterato la corretta sequenza procedimentale. La Questura, dopo avere omesso di recepire tempestivamente la volontà già manifestata, ha adottato il nuovo decreto di trattenimento sulla base del diverso e non documentato presupposto che la domanda fosse stata manifestata soltanto al momento dell'imbarco. Tale presupposto risulta smentito dagli atti e non può fondare il giudizio di strumentalità richiesto dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Peraltro non vi è traccia- nè negli atti allegati dalla PA nè nel decreto questorile- alcuna della formalizzazione della domanda, presupposto indefettibile per l'adozione dle provvedimento di trattenimento di cui in oggetto.

6. Sulle risultanze AFIS, sui precedenti di polizia e sul casellario giudiziale

Il provvedimento questorile richiama inoltre precedenti e segnalazioni di polizia che non trovano corrispondenza nelle risultanze AFIS acquisite. Il casellario giudiziale risulta, per contro, negativo.

Anche sotto tale profilo, il quadro fattuale posto a fondamento della misura non risulta adeguatamente documentato.
Tali elementi non assumono rilievo soltanto accessorio. Trattandosi di una misura incidente sulla libertà personale, i relativi presupposti devono essere specifici, attuali e documentalmente verificabili, non potendo essere integrati mediante indicazioni generiche o risultanze non confermate dagli atti.

7. Sull'illegittimità del decreto questorile e sulle conseguenze ai fini della convalida

La verifica demandata al giudice della convalida non è limitata al rispetto formale del termine di trasmissione, ma comprende l'accertamento della legittimità del provvedimento restrittivo e dell'effettiva sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015.
Nel caso in esame, pur essendo stata rispettata la scansione delle quarantotto ore tra l'adozione del decreto e la trasmissione degli atti al Tribunale, la fase precedente non si è svolta secondo la sequenza e i tempi fisiologici imposti dalla disciplina della domanda di protezione. La pregressa manifestazione di volontà non è stata tempestivamente recepita; la formalizzazione è avvenuta **forse** soltanto a seguito dell'intervento giudiziale del 27 ottobre 2026; il decreto del 31 ottobre 2026 è stato adottato rappresentando, senza adeguato supporto documentale, che la volontà fosse stata manifestata soltanto durante l'imbarco; sono stati infine richiamati precedenti di polizia non confermati dalle risultanze AFIS, mentre il casellario giudiziale è negativo.
Ne consegue che il decreto del Questore è stato adottato in difetto di un corretto e documentato presupposto fattuale e all'esito di una fase procedimentale illegittimamente ritardata. Tale illegittimità originaria priva il provvedimento di trattenimento del necessario fondamento e impedisce la convalida, indipendentemente dal rispetto del successivo termine di trasmissione all'autorità giudiziaria.

P.Q.M.

Il Tribunale,

NON CONVALIDA

il provvedimento n. 193/2026, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 31 ottobre 2026, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il trattenimento d[redacted]presso il Centro di permanenza per i rimpatri Milano-Corelli;

l'immediata cessazione degli effetti del predetto provvedimento di trattenimento, salvo che l'interessato non sia legittimamente trattenuto in forza di altro titolo.

Si comunichi immediatamente all'interessato, al difensore e alla Questura di Milano.

Milano, 3 novembre 2026, ore 1358

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Rossi